

NOTE DI RIFERIMENTO

Ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15-11-1993; n. 507, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta per le occupazioni effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in categoria.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per i passi carrabili, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

...omissis...

Capo II - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

...omissis...

Art. 51 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibile dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezze ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data di pagamento.

...omissis...

Art. 53 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di _____.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elemnti non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da _____ a _____.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

Avvertenza

Il concessionario deve sottostare deve sottostare alle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella autorizzazione;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenze, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
- curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- eseguire tutti i lavori necessari per porre il pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- versare all'epoca stabilita la relativa tassa;
- risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addvenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazioni, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Norme per l'esecuzione dei lavori

Durante la esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali:

- Non arrecare disturbo o molestie al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - Evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai componenti organi del comune o da altre autorità;
 - Evitare scarichi di acqua sull'area pubblica o in caso di assoluto necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richiesta dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
 - Evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
 - Collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali su i suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
- È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre il pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadini. Per la posa e messa in opera di condutture sotterranee devono essere osservate le norme tecniche imposte dall'Amministrazione nell'atto di concessione.

In ogni caso la profondità dei tubi e delle condutture non deve essere mai inferiore ai 50 cm. della superficie stradale o dei fossi, banchine e marciapiedi e nella loro posa non deve arrecarsi alcuna interruzione alla circolazione dei veicoli, autoveicoli e pedoni ed il riempimento degli scavi deve essere fatto con materiale ben pigiato e rassodato fino alla superficie, evitando il formarsi di successivi avvallamenti o rialzi sul piano stradale di transito, salvaguardando il deflusso delle acque e ripristinando bene la superficie ed i raccordi alle opere preesistenti con materiale identico per qualità, colori, disegni, ecc.

Gli attraversamenti delle strade devono essere fatti normalmente ad esse situando le condutture se richieste da necessità tecniche, in appositi manufatti in muratura o cemento, tali da consentire in ogni tempo ispezioni o riparazioni di eventuali guasti.

Le condutture tecniche sotterranee devono essere sistemate entro solidi manufatti convenientemente isolati.



TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI / ACCESSI

☐ TEMPORANEA

☐ PERMANENTE

☐ PASSI CARRABILI / ACCESSI

IL CONTRIBUENTE

Comune di _____

PERSONA FISICA

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita Sesso ☐ M ☐ F

Domicilio fiscale: Città Cap. Prov. Tel.

Via n. Cod. Fisc.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione / ragione sociale

Natura giuridica

Scopo sociale

Domicilio fiscale: Città Prov.

Via n. Tel.

Sede principale effettiva⁽¹⁾: Città Prov.

Via n. @ E-mail:

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e nome

Natura della carica Cod. Fisc.

Residenza: Città Prov.

Via n. @ E-mail:

DICHIARA

agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507, le occupazioni di suolo pubblico, o suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, come descritte nel presente modello.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Cod. FASCICOLO

DATA DI PRESENTAZIONE O DI RILEVAMENTO IL TECNICO

(1) Utilizzare se la dichiarazione viene presentata da soggetto diverso da persona fisica.

(2) Indicare se rappresentante legale, amministratore, ecc.

(3) Indicare l'esatta denominazione o ragione sociale.



☐ OCCUPAZIONE PERMANENTE☐ OCCUPAZIONE TEMPORANEA

DESCRIZIONE DELLE OCCUPAZIONI							LIQUIDAZIONE						
Numero d'ordine	Decorrenza	Categoria (1)	Ubicazione	Estremi della concessione	Periodo di occupazione oppure orario giornaliero	Superficie complessiva (2)	Superficie tassabile (3)	Anno	Tariffa unitaria (4)	Importo tassa	Importo sopratassa (5)	Importo interessi (6)	Totale dovuto
1						larg. ml. _____ x prot. ml. _____ = mq. _____	mq. _____	_____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____
	Inviata all'Ente in data _____ Parere Ufficio Polizia Municipale ☐ si autorizza ☐ Parere Ufficio Tecnico subentro al _____ nato il _____ che occupava fino alla data _____ Motivazione _____ li, _____ Il Responsabile _____												
2						larg. ml. _____ x prot. ml. _____ = mq. _____	mq. _____	_____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____
	Inviata all'Ente in data _____ Parere Ufficio Polizia Municipale ☐ si autorizza ☐ Parere Ufficio Tecnico subentro al _____ nato il _____ che occupava fino alla data _____ Motivazione _____ li, _____ Il Responsabile _____												
TOTALI										€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

☐ ACCESSI☐ PASSI CARRABILI

DESCRIZIONE DELLE OCCUPAZIONI							LIQUIDAZIONE						
Numero d'ordine	Decorrenza	Categoria (1)	Ubicazione	Estremi della concessione	Superficie complessiva (2)	Superficie tassabile (3)	Anno	Tariffa unitaria (4)	Importo tassa	Importo sopratassa (5)	Importo interessi (6)	Totale dovuto	
1						larg. ml. _____ x prot. ml. _____ = mq. _____	mq. _____	_____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____
	☐ DENUNCIA ☐ VARIAZIONE ☐ CENSIMENTO	Inviata all'Ente in data _____ Parere Ufficio Polizia Municipale ☐ si autorizza ☐ Parere Ufficio Tecnico subentro al _____ nato il _____ che occupava fino alla data _____ Motivazione _____ li, _____ Il Responsabile _____											
2						larg. ml. _____ x prot. ml. _____ = mq. _____	mq. _____	_____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____
	☐ DENUNCIA ☐ VARIAZIONE ☐ CENSIMENTO	Inviata all'Ente in data _____ Parere Ufficio Polizia Municipale ☐ si autorizza ☐ Parere Ufficio Tecnico subentro al _____ nato il _____ che occupava fino alla data _____ Motivazione _____ li, _____ Il Responsabile _____											
TOTALI										€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

La presente concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta; il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza, in quanto applicabili, di tutte le norme riportate sul retro della presente autorizzazione.

Annotazioni _____

Allegati: ☐ planimetria ☐ autorizzazione concessione

ESTREMI DEL VERSAMENTO

Bollettino numero _____	Data _____	Importo € _____
-------------------------	------------	-----------------

TOTALE DOVUTO

€ _____

Li, _____

Firma _____

(1) Vedasi la suddivisione in categorie del territorio comunale (spazio e area pubblica).
(2) Indicare la larghezza dell'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto spazio sottostante al suolo).
(3) La tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento (spazio soprastante al suolo).
(4) Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria ridotta al 50 per cento; vedasi le tariffe determinate da Comune per l'occupazione permanente secondo la categoria nel territorio (occupazione area mercato).
(5) In caso di tardiva denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa dovuta ridotta al 50 per cento se il ritardo non supera i 30 giorni.
(6) In caso di tardivo versamento, si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
(7) Indicare la larghezza e profondità dell'area per la quale è stato determinato il divieto di utilizzo per la sosta (vedasi concessione); la superficie non può comunque essere superiore a 10 metri quadrati.
(8) Per gli accessi non classificabili come passi carrabili si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento; vedasi le tariffe determinate dal Comune per l'occupazione permanente, secondo la categoria nel territorio.